

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1959, n. 750.

Revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale
del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

*Carriere del personale dei servizi centrali e periferici
del Ministero della sanità*

Art. 1.

I ruoli organici dei servizi centrali e periferici del Ministero della sanità sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4 annessi al presente decreto. Il personale appartenente a ruoli, le cui qualifiche sono modificate dal presente decreto, assume la nuova qualifica cui è annesso coefficiente pari a quello della qualifica da esso già rivestita.

I ruoli di cui all'allegato A tabella XXXVII-XXXVIII ed all'allegato C tabelle I - II - III - IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, restano ad esaurimento, continuando ad osservarsi le norme che disciplinano i ruoli stessi.

I ruoli delle carriere esecutive degli applicati tecnici di sanità e dei tecnici del servizio schermografico di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppressi. Il personale appartenente a detti ruoli è inquadrato, con decreto del Ministro, nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici ed assegnato alla qualifica cui è annesso coefficiente pari a quello della qualifica da esso rivestita nel ruolo di provenienza. Tale personale conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite; a pari anzianità di qualifica, l'ordine di precedenza nel ruolo è stabilito sentito il Consiglio di amministrazione, rispettando, in ogni caso, tra provenienti dallo stesso ruolo, l'ordine di precedenza del ruolo originario.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al primo comma del precedente art. 1 sono richiesti i seguenti titoli di studio:

A) *Per le carriere direttive:*

a) ruolo dei medici: laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) ruolo dei veterinari: laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

c) ruolo dei chimici: laurea in chimica od in chimica industriale;

d) ruolo dei farmacisti: laurea in farmacia;

e) ruolo degli ingegneri di sanità: laurea in ingegneria civile o in ingegneria industriale - sottosezione meccanica o elettrotecnica o chimica - e diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

f) ruolo amministrativo: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente.

B) *Per le carriere di concetto:*

a) ruolo dei ragionieri: diploma di ragioniere e partito commerciale;

b) ruolo dei segretari tecnici: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) ruolo delle assistenti sanitarie: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, o titolo equipollente, e diploma di assistente sanitaria visitatrice.

C) *Per le carriere esecutive:*

a) ruoli degli aiutanti tecnici e del personale di archivio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) ruolo dei dattilografi: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di dattilografia o stenodattilografia rilasciato anche da istituti privati.

D) *Per le carriere ausiliarie:*

a) ruolo delle guardie di sanità: licenza elementare e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria B, o C, o D, o E di autoveicoli, di cui all'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato, in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario comunale o provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso;

b) ruolo del personale di anticamera: licenza elementare.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la equiparazione delle qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri 1; 2, 3 e 4 allegati al presente decreto è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Per le promozioni alla qualifica di capo guardia e di primo capo guardia di sanità si applica il disposto dell'art. 193 del testo unico sopracitato.

Le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera delle guardie di sanità.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di nuova istituzione di cui ai ruoli indicati nel primo comma del precedente art. 1, con esclusione di quello della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, possono essere conferiti agli impiegati di ruolo organico delle altre Amministrazioni statali che prestino servizio da almeno due anni presso l'Amministrazione centrale

della sanità pubblica, alla data del 1° luglio 1959, ed agli impiegati dei ruoli di cui al secondo comma del precedente art. 1.

I posti che, dopo effettuato il conferimento di cui al primo comma, risultino disponibili nelle qualifiche cui è annesso coefficiente non superiore al 402, possono essere, limitatamente ad un quarto di essi, conferiti agli impiegati di ruolo organico delle altre Amministrazioni statali che prestino servizio presso gli uffici centrali o periferici del Ministero della sanità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli interessati debbono presentare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; sulle domande decide il Ministro sentito il Consiglio di amministrazione.

Il collocamento del personale di cui ai precedenti commi è effettuato nella carriera corrispondente a quella di provenienza e nella qualifica organicamente acquisita nella carriera medesima; detto personale conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite; a pari anzianità di qualifica, si applica il disposto del precedente art. 1, ultimo comma.

Art. 5.

Il ruolo aggiunto della carriera esecutiva delle ostetriche è soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le ostetriche ad esso appartenenti sono collocate, con decreto del Ministro, nella corrispondente qualifica del ruolo aggiunto della carriera esecutiva delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali, con il riconoscimento, a tutti gli effetti, del servizio prestato nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari in possesso dei prescritti requisiti, possono partecipare, a seconda del titolo di studio posseduto, agli esami di promozione alle qualifiche di primo ragioniere ovvero di primo segretario tecnico.

Art. 6.

Le assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte del ruolo aggiunto sono inquadrate, con decreto del Ministro, nella corrispondente qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva delle assistenti sanitarie visitatrici, di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che resta ad esaurimento. L'inquadramento è effettuato, ove occorra, anche in soprannumero, secondo l'ordine di anzianità di qualifica, su conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie debbono essere lasciati vacanti tanti posti, di qualifica pari o superiore, quanti sono quelli coperti ed in soprannumero nel ruolo della carriera esecutiva di cui al precedente comma.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto è limitatamente al primo concorso pubblico che verrà indetto, non oltre la metà dei posti da ricoprire nelle qualifiche iniziali di ciascuno dei ruoli di cui al primo comma del precedente art. 1 può essere riservata a coloro che trovansi in servizio presso gli uffici centrali o periferici del Ministero della sanità alla data del 1° luglio 1959; gli aspiranti debbono essere in possesso dei prescritti titoli e requisiti; ove non siano già imple-

gati di ruolo o di ruolo aggiunto, non debbono aver superato l'età di anni quarantacinque comprensiva di ogni altra elevazione consentita per legge. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Nella prima attuazione del presente decreto non oltre un sesto dei posti che risultino disponibili nelle qualifiche non superiori a quella di consigliere di 1^a classe del ruolo della carriera direttiva amministrativa di cui all'annesso quadro 1 possono essere conferiti mediante concorsi pubblici per esami e per titoli ai quali sono ammessi a partecipare coloro che siano provvisti del titolo di studio e dei requisiti richiesti per l'accesso alle predette carriere nonché di una anzianità di laurea di almeno 5 o 2 anni, rispettivamente per il conferimento dei posti di consigliere di 1^a classe e di consigliere di 2^a classe.

Art. 8.

Le nomine alla qualifica iniziale, per i posti che risultino disponibili dopo l'applicazione dei precedenti articoli 1, 4, 6 e 7 secondo comma, non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1960.

TITOLO II

Carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità

Art. 9.

I ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità sono stabiliti nei quadri 5, 6, 7 e 8 annessi al presente decreto.

Il personale appartenente al ruolo le cui qualifiche sono modificate dal presente decreto, assume la nuova qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica da esso già rivestita.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, la equiparazione delle qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri 5, 6, 7 e 8 allegati al presente decreto è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Continuano ad applicarsi al personale della carriera direttiva della direzione e dei laboratori ed a quello della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici, le particolari disposizioni previste dagli articoli 210 e seguenti del citato testo unico e successive modificazioni.

Le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

Art. 10.

Il Ministro, con proprio decreto, può conferire ad un capo dei laboratori l'incarico di sostituire il direttore dell'Istituto superiore di sanità in caso di assenza od impedimento.

Con decreto del Ministro, su proposta del direttore dell'Istituto, può essere conferita ad uno dei primi ricercatori dei laboratori l'incarico di sostituire il capo dei laboratori in caso di assenza od impedimento od altro speciale incarico.

Art. 11.

Per l'accesso alla carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica è richiesta la laurea

in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali o delle scienze biologiche.

Art. 12.

Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva del Laboratorio di microbiologia di cui al quadro 3/b annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato, in relazione al diploma di laurea posseduto — con decreto del Ministro previo parere del Comitato amministrativo dell'Istituto — nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia od in quello della carriera direttiva dei laboratori di veterinaria di cui al quadro 5 - tabelle 9 e 11 - annesso al presente decreto.

Il collocamento in ciascuno dei ruoli di cui al precedente comma è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite. A pari anzianità di qualifica sarà conservato l'ordine di precedenza del ruolo originario.

Art. 13.

Il personale appartenente ai ruoli della carriera di concetto della segreteria didattica e della biblioteca di cui al quadro 23 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato, con decreto del Ministro previo parere del Comitato amministrativo dell'Istituto, nel ruolo del personale della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca di cui al quadro 6 - tabella 5 - allegato al presente decreto ed assegnato alla qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Art. 14.

Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei laboratori di cui al quadro 23 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato, con decreto del Ministro, previo parere di un'apposita Commissione, nei ruoli della carriera di concetto degli esperti di cui al quadro 6, tabelle 1, 2 e 3, allegato al presente decreto, cui sono annesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro ed è composta da un capo dei laboratori che la presiede e da quattro membri scelti tra il personale delle carriere direttive dell'Istituto con qualifica non inferiore a ricercatore aggiunto; le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1^a classe.

Il collocamento in ciascuno dei ruoli di cui al primo comma è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite. A pari anzianità di qualifica è conservato l'ordine di precedenza del ruolo originario.

Art. 15.

Il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, dei preparatori e degli specialisti vari di cui al quadro 43 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato, con decreto del Ministro, previo parere della Commissione prevista dal precedente art. 14, nei ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di cui al quadro 7, tabelle 1, 2 e 3, annesso al presente decreto, cui sono annesse funzioni parificabili a quelle proprie del ruolo di provenienza.

Il collocamento in ciascuno dei ruoli di cui al precedente comma è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nei ruoli di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite. A pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza nel ruolo è stabilito dalla Commissione, rispettando, in ogni caso, fra provenienti dallo stesso ruolo, l'ordine di precedenza del ruolo originario.

Art. 16.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nelle qualifiche non superiori a quella di aiuto dei ruoli di nuova istituzione della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica e di elettronica, possono essere conferiti mediante i concorsi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva, da espletare tra il personale dell'Istituto appartenente a ruolo organico della stessa carriera e coloro che alla data del 1° luglio 1959 svolgono attività presso l'Istituto stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al comma precedente gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea e dei requisiti prescritti, salvo, per coloro che non siano impiegati di ruolo, quello del limite massimo di età. Per la partecipazione al concorso a posti di aiuto gli aspiranti debbono altresì essere in possesso di una anzianità di laurea non inferiore a sette anni ed avere svolto attività presso l'Istituto per almeno due anni.

Art. 17.

Nella prima attuazione del presente decreto, non oltre la metà dei posti recati in aumento nelle qualifiche non superiori a quella di consigliere di 1^a classe nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale possono essere conferiti mediante i concorsi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva, da espletare tra il personale dell'Istituto appartenente allo stesso ruolo organico e coloro che, alla data del 1° luglio 1959, svolgono attività presso l'Istituto stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al comma precedente, gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea e dei requisiti prescritti, salvo, per coloro che non siano impiegati di ruolo, quello del limite massimo di età nonchè dei seguenti altri requisiti:

per il conferimento dei posti di consigliere di 1^a classe: essere in possesso di un'anzianità di laurea di almeno sette anni, ed avere prestato servizio nel

ruolo per almeno tre anni o svolto attività presso l'Istituto ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630, per almeno cinque anni; in quest'ultimo caso è richiesta altresì l'iscrizione all'albo professionale per almeno tre anni.

per il conferimento dei posti di consigliere di 2ª classe: essere in possesso di un'anzianità di laurea di almeno quattro anni e, per coloro che abbiano svolto attività presso l'Istituto ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630, aver disimpegnato tale incarico per almeno due anni.

Art. 18.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui agli annessi quadri 5, 6, 7 e 8, esclusi quelli di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e quelli della qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici, possono essere conferiti, limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante i concorsi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alle varie carriere, da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1º luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgono attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei prescritti titoli e requisiti salvo, per coloro che non siano già impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto, quello del limite massimo di età.

Con le norme di cui ai precedenti commi possono essere conferiti tutti i posti che siano disponibili nella prima attuazione del presente decreto nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici. Gli idonei del relativo concorso possono essere nominati, per non oltre cinquanta unità, in soprannumero all'organico. I posti conferiti in soprannumero debbono essere riassorbiti con le prime successive vacanze.

Art. 19.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa la facoltà di conferire nuovi incarichi in attuazione dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

I titolari degli incarichi che risultano già conferiti possono essere riconfermati a norma della predetta legge 30 luglio 1950, n. 630, limitatamente al periodo occorrente per l'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1962.

Art. 20.

Per il personale che venga immesso nei ruoli dell'Istituto a norma del presente decreto, il servizio comunque prestato alla dipendenza dell'Istituto medesimo, anteriormente alla immissione in ruolo, sarà riscattabile ai fini della pensione con le stesse norme vigenti per il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Disposizioni finali

Art. 21.

Alla spesa derivante dall'applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, valutata per l'esercizio finanziario 1959-60 in lire 300.000.000, sarà fatto

fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 61 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo.

Alla spesa derivante dall'applicazione delle norme di cui al titolo II della presente legge, valutata per l'esercizio finanziario 1959-60 in lire 180.000.000, sarà fatto fronte con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 97 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo.

Secondo la disposizione di cui all'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 296, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — GIARDINA

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 129. — VILLA

Ruoli organici dei servizi centrali e periferici del Ministero della sanità

CARRIERE DIRETTIVE

QUADRO 1

TABELLA 1 - *Direttori generali*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore generale	5
		5

TABELLA 2 - *Medici*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Ispettore generale medico capo	1
670	Ispettore generale medico	27
500	Medico provinciale capo	80
402	Medico provinciale superiore	100
325	Medico provinciale di 1ª classe	110
271	Medico provinciale di 2ª classe	120
		438

TABELLA 3 - *Veterinari*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale veterinario	10
500	Veterinario provinciale capo	40
402	Veterinario provinciale superiore	54
325	Veterinario provinciale di 1ª classe	56
271	Veterinario provinciale di 2ª classe	58
229	Veterinario provinciale di 3ª classe	
		218

TABELLA 4 - *Chimici*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale chimico	2
500	Chimico capo	4
402	Chimico superiore	6
325	Chimico di 1 ^a classe	6
271	Chimico di 2 ^a classe	6
		<hr/> 24 <hr/>

TABELLA 5 - *Farmacisti*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale farmacista	1
500	Farmacista capo	1
402	Farmacista superiore	1
325	Farmacista di 1 ^a classe	2
271	Farmacista di 2 ^a classe }	3
229	Farmacista di 3 ^a classe }	
		<hr/> 8 <hr/>

TABELLA 6 - *Ingegneri di sanità*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Ingegnere capo	1
402	Ingegnere superiore	3
325	Ingegnere di 1 ^a classe	4
271	Ingegnere di 2 ^a classe	7
		<hr/> 15 <hr/>

TABELLA 7 - *Amministrativi*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale	16
500	Direttore di divisione	28
402	Direttore di sezione	55
325	Consigliere di 1 ^a classe	70
271	Consigliere di 2 ^a classe }	101
229	Consigliere di 3 ^a classe }	
		<hr/> 270 <hr/>

CARRIERE DI CONCETTO

QUADRO 2

TABELLA 1 - *Ragionieri*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	3
402	Ragioniere principale	15
325	Primo ragioniere	43
271	Ragioniere	57
229	Ragioniere aggiunto }	72
202	Vice ragioniere }	
		<hr/> 190 <hr/>

TABELLA 2 - *Segretari tecnici*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
402	Segretario tecnico superiore	16
325	Primo segretario tecnico	42
271	Segretario tecnico di 1 ^a classe	54
229	Segretario tecnico di 2 ^a classe }	68
202	Segretario tecnico di 3 ^a classe }	
		<hr/> 180 <hr/>

TABELLA 3 - *Assistenti sanitarie*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
402	Assistente sanitaria superiore	5
325	Prima assistente sanitaria	25
271	Assistente sanitaria di 1 ^a classe	100
229	Assistente sanitaria di 2 ^a classe }	150
202	Assistente sanitaria di 3 ^a classe }	
		<hr/> 280 <hr/>

CARRIERE ESECUTIVE

QUADRO 3

TABELLA 1 - *Aiutanti tecnici*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
325	Aiutante tecnico superiore	1
271	Aiutante tecnico capo	12
229	Primo aiutante tecnico	35
202	Aiutante tecnico 1 ^a classe	52
180	Aiutante tecnico 2 ^a classe	100
		<hr/> 200 <hr/>

TABELLA 2 - *Personale d'archivio*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	20
229	Primo archivista (*)	68
202	Archivista	45
180	Applicato }	95
157	Applicato aggiunto }	
		<hr/> 229 <hr/>
229	Assistente alla vigilanza (**)	1

(*) Sono ammessi al concorso ed allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo archivista, a norma dello art 185 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sia gli archivisti e gli applicati del ruolo del personale di archivio, sia i dattilografi di prima e di seconda classe del ruolo dei dattilografi.

(**) La qualifica di assistente alla vigilanza e conferita mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, cui sono ammessi a partecipare i capi guardia ed i primi capi guardia di sanità, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano complessivamente vent'anni di effettivo servizio.

TABELLA 3 - *Dattilografi*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
202	Dattilografo 1 ^a classe	80
180	Dattilografo 2 ^a classe }	130
157	Dattilografo aggiunto }	210
		210

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO

QUADRO 4

TABELLA 1 - *Guardie di sanità*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
177	Primo capo guardia di sanità	10
173	Capo guardia di sanità	70
159	Guardia di sanità	200
		280

TABELLA 2 - *Personale di anticamera*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	9
159	Usciere capo	70
151	Usciere }	100
142	Inservente }	180

Ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità

CARRIERE DIRETTIVE

QUADRO 5

TABELLA 1 - *Direzione*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore dell'Istituto superiore di sanità	1
		1

TABELLA 2 - *Laboratori di biologia*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	4
500	Ricercatore }	8
402	Ricercatore aggiunto }	10
325	Aiuto }	23
271	Assistente }	23

TABELLA 3 - *Laboratori di chimica*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	10
500	Ricercatore }	20
402	Ricercatore aggiunto }	25
325	Aiuto }	56
271	Assistente }	56

TABELLA 4 - *Laboratori di chimica biologica*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	4
500	Ricercatore }	8
402	Ricercatore aggiunto }	10
325	Aiuto }	23
271	Assistente }	23

TABELLA 5 - *Laboratori di chimica terapeutica*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	4
500	Ricercatore }	8
402	Ricercatore aggiunto }	10
325	Aiuto }	23
271	Assistente }	23

TABELLA 6 - *Laboratori di elettronica*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	1
500	Ricercatore }	2
402	Ricercatore aggiunto }	4
325	Aiuto }	8
271	Assistente }	8

TABELLA 7 - *Laboratori di fisica*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	3
500	Ricercatore }	6
402	Ricercatore aggiunto }	8
325	Aiuto }	18
271	Assistente }	18

TABELLA 8 - *Laboratori di ingegneria sanitaria*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	3
500	Ricercatore }	4
402	Ricercatore aggiunto }	5
325	Aiuto }	13
271	Assistente }	13

TABELLA 9 - *Laboratori di microbiologia*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	6
500	Ricercatore	9
402	Ricercatore aggiunto }	
325	Aiuto	14
271	Assistente }	
		30

TABELLA 10 - *Laboratori di parassitologia*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	3
500	Ricercatore	4
402	Ricercatore aggiunto }	
325	Aiuto	5
271	Assistente }	
		13

TABELLA 11 - *Laboratori di veterinaria*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
900	Capo dei laboratori	1
670	Primo ricercatore	1
500	Ricercatore	2
402	Ricercatore aggiunto }	
325	Aiuto	4
271	Assistente }	
		8

TABELLA 12 - *Servizi amministrativi e del personale*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
670	Capo dei Servizi amministrativi e del personale	1
500	Capo ufficio	6
402	Direttore di sezione	8
325	Consigliere di 1ª classe	9
271	Consigliere di 2ª classe	10
229	Consigliere di 3ª classe }	
		34

TABELLA 13 - *Museo sperimentale e segreteria didattica*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
670	Capo del Museo sperimentale e della Segreteria didattica	1
500	Direttore di reparto di 1ª classe	1
402	Direttore di reparto di 2ª classe	1
325	Addetto di 1ª classe	2
271	Addetto di 2ª classe	2
		7

TABELLA 14 - *Biblioteca*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
670	Capo della biblioteca	1
500	Bibliotecario superiore	2
402	Bibliotecario capo	3
325	Bibliotecario di 1ª classe	4
271	Bibliotecario di 2ª classe	5
229	Bibliotecario di 3ª classe }	
		15

CARRIERE DI CONCETTO

QUADRO 6

TABELLA 1 - *Esperti biologi*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Esperto capo	1
402	Esperto principale	3
325	Primo esperto	5
271	Esperto	6
229	Esperto aggiunto	9
202	Vice esperto }	
		24

TABELLA 2 - *Esperti chimici*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Esperto capo	1
402	Esperto principale	3
325	Primo esperto	5
271	Esperto	6
229	Esperto aggiunto	9
202	Vice esperto }	
		24

TABELLA 3 - *Esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Esperto capo	1
402	Esperto principale	3
325	Primo esperto	5
271	Esperto	6
229	Esperto aggiunto	9
202	Vice esperto }	
		24

TABELLA 4 - *Servizi amministrativi e del personale*

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	1
402	Segretario principale	3
325	Primo segretario	5
271	Segretario	7
229	Segretario aggiunto	10
202	Vice segretario }	
		26

TABELLA 5 - Museo sperimentale - Segreteria didattica, biblioteca

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
402	Segretario principale	3
325	Primo segretario	4
271	Segretario	5
229	Segretario aggiunto }	8
202	Vice segretario	
		20

CARRIERE ESECUTIVE

QUADRO 7

TABELLA 1 - Aiutanti tecnici biologi

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
271	Aiutante tecnico capo	7
229	Primo aiutante tecnico	9
202	Aiutante tecnico	12
180	Aiutante tecnico aggiunto	18
		46

TABELLA 2 - Aiutanti tecnici chimici

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
271	Aiutante tecnico capo	4
229	Primo aiutante tecnico	5
202	Aiutante tecnico	8
180	Aiutante tecnico aggiunto	10
		27

TABELLA 3 - Aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno, fotografia

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
271	Aiutante tecnico capo	7
229	Primo aiutante tecnico	9
202	Aiutante tecnico	12
180	Aiutante tecnico aggiunto	18
		46

TABELLA 4 - Aiutanti

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
271	Aiutante capo	6
229	Primo aiutante	17
202	Aiutante	23
180	Aiutante aggiunto }	44
157	Vice aiutante	
		90

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO

QUADRO 8

TABELLA 1 - Sorveglianti tecnici

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
177	Sorvegliante tecnico capo	10
173	Sorvegliante tecnico	80
159	Agente tecnico	130
		220

TABELLA 2 - Personale addetto agli uffici

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
159	Usciere capo	6
151	Usciere }	14
142	Inserviente }	
		20

Visto, gli otto quadri che precedono

Il Ministro per il tesoro: TAMBRONI

SEGNI — GIARDINA

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1959.

Approvazione di una modifica alle condizioni di polizza relative alle assicurazioni di rendita immediata, presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere la modifica delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni di rendite vitalizie immediate approvate con decreto Ministeriale 12 settembre 1947;

Decreta:

L'art. 2 delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni di rendite vitalizie immediate, è sostituito dal seguente testo presentato dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma:

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente od agli assicurati della polizza firmata dalla « Prævidentia ».

La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio ed accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane.

Roma, addì 14 settembre 1959

p. Il Ministro: MICHELI

(5204)